

Newsletter **5/2022**

In questa uscita

Libere professioni

**Natura giuridica del codice deontologico professionale:
il punto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**

Diritto di accesso

Diritto di accesso agli atti per il Superbonus

Diritto di accesso agli atti e documenti inesistenti

Anticorruzione e Trasparenza

**Mancata adozione PTPCT 2021-2023:
sanzioni ANAC per azienda territoriale per l'edilizia**

**ANAC: vincolatività dei "poteri d'ordine" secondo il Consiglio
di Stato**

**Trasparenza dei pagamenti informatici e pubblicazione delle
informazioni necessarie: analisi della Delibera ANAC 77/2022**

NATURA GIURIDICA DEL CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 08/03/2022, n. 7501, sono tornate a pronunciarsi sulla natura giuridica del Codice Deontologico dei professionisti con particolare riguardo al Codice di condotta forense. Secondo la Corte, le norme del codice deontologico degli avvocati sono fonti normative che integrano il precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato (secondo la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, al primo comma). Con questa portata - conclude la Cassazione - le disposizioni del Codice disciplinare sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. Nello specifico, la pronuncia sottolinea che la natura integrativa di precetto legislativo riconosciuta alle norme deontologiche comporta che le stesse costituiscano il parametro normativo dell'incolpazione disciplinare per cui compete alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - nell'ambito del sindacato sulla violazione di legge - controllare se nel caso concreto sussista o meno la violazione del detto parametro. Qual'effetto di tale impostazione e in maniera speculare, la Corte ritiene che la norma deontologica, di per sé avulsa dalla funzione integrativa del precetto legislativo che attribuisce il potere disciplinare al Consiglio Nazionale, costituisca atto privo della forza di legge di cui, pertanto, non può essere direttamente predicata l'illegittimità sul piano costituzionale.

Tale orientamento, ora dominante e consolidato, è totalmente in antitesi rispetto alla prima linea interpretativa sulla natura del codice di condotta espresso, tra le altre, dalla Sent. C. Cass. S.U. civ. 10/07/2003, n. 10842, secondo cui le disposizioni contenute nel codice disciplinare forense erano da considerare come espressione di *"poteri di autorganizzazione degli Ordini o Collegi e vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1363 del Codice civile e seguenti."* In altri termini - secondo tale giurisprudenza - il codice deontologico conterrebbe al proprio interno norme giuridiche sicuramente rilevanti ma valevoli esclusivamente nel solo ordinamento interno dell'ordine professionale che le aveva approvate.

Oltre che per i professionisti avvocati, tale statuizione si può applicare a tutte le professioni il cui Consiglio Nazionale, già istituito ante Costituzione, è considerato "giudice speciale" dalla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione. Trattasi in particolare delle professioni di ingegnere, di architetto, di professionista in economia e commercio (ndr: commercialisti e revisori), di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale secondo lo schema del D. Leg.vo LGT 382/1944, nonché delle professioni sanitarie.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PER IL SUPERBONUS

Con la sent. 1681/2022, il TAR Campania si è pronunciato su un tema di grande attualità relativo alla domanda rivolta al Comune per l'accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto di interventi di cui all'art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%). In proposito il TAR Campania ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all'ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all'ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell'immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l'estrazione di copia.

Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto:

- aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l'esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione;
- l'accesso risultava funzionale all'esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell'immobile.

I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Sul tema si è espresso di recente anche il TAR Lazio-Roma 27/07/2021, n. 8968, specificando che in caso di richiesta di accesso collegata al Superbonus, sussiste un interesse:

- a) **diretto**, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente;
- b) **concreto**, in quanto specificamente finalizzato alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio;
- c) **attuale**, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere - anche in termini di concreta potenzialità - sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita.

Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l'urgenza correlata all'acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI INESISTENTI

Il TAR Lazio-Roma 02/03/2022, n. 2485 è tornato sulla questione delle richieste di accesso che insistono su documenti inesistenti e sulle attività che competono alla P.A. In particolare, se la documentazione richiesta non risulta esistente presso l'Amministrazione, la stessa è tenuta ad attestarne l'inesistenza mediante certificazione. Secondo il TAR, infatti, al fine di dimostrare l'impossibilità di soddisfare una richiesta di accesso (e quindi al fine di provare la correttezza del diniego), non è sufficiente citare la mancanza o l'indisponibilità della documentazione richiesta ma bisogna indicare - assumendosene la responsabilità - con specificità gli atti che non esistono o che sono indisponibili, facendo altresì riferimento ai motivi dell'indisponibilità o inesistenza. Nella pronuncia in commento, il TAR non ha ritenuto sufficiente a dimostrare l'inesistenza della documentazione un atto interno all'ente da cui si comunicava che il documento non era stato reperito.

L'orientamento non è nuovo, posto che già in passato la giurisprudenza aveva ritenuto che:

- spetta alla P.A. destinataria dell'accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire;
- laddove l'Amministrazione confermasse l'oggettiva impossibilità di reperire gli atti richiesti è tenuta a darne pienamente conto, esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità (C. Stato 13/02/2013, n. 892).

Per completezza, si rammenta che la PA non può negare l'accesso agli atti con la motivazione che sono inesistenti, quando essi invece sono obbligatori (TAR Lazio-Roma 29/05/2020, n. 5745).

MANCATA ADOZIONE PTPCT 2021-2023: SANZIONI ANAC PER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

Con Delibera n. 124 del 16 marzo 2022, ANAC ha sanzionato alcuni membri del CDA di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia di un Comune per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

La sanzione pecuniaria comminata - che dovrà essere saldata personalmente dagli ingiunti - deriva dall'accertamento della mancata pubblicazione del PTPCT nei tempi debiti (n.d.r. entro 31 marzo 2021) e dalla sua approvazione intempestiva avvenuta solo nel febbraio 2022, ovvero con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. La Delibera riveste un notevole interesse sia in relazione ai soggetti destinatari della sanzione, sia in relazione alle motivazioni addotte dall'Autorità.

Quanto ai soggetti coinvolti, si rileva che relativamente:

- al **CDA** - organo direttivo - ANAC ne ha rilevato "una responsabilità per colpa in vigilando, avendo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna"; in questa sede è stato poi ribadito un concetto già espresso altre volte ovvero che "l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate";
- al **RPCT** che era in carica fino al 31 marzo 2021, ANAC parimenti ha ritenuto che non si possa escludere la sua responsabilità in ordine alla mancata adozione del PTPCT 2021-2023 proprio perché il suo incarico ha avuto durata fino alla data coincidente con il termine finale di adozione del PTPCT per l'anno 2021;
- al **Commissario straordinario**, anche egli in carica fino al 31 marzo 2021 e poi convenuto nel CDA in carica dal 1° aprile 2021, nemmeno si può escludere una responsabilità poiché le risultanze istruttorie non hanno

evidenziato sollecitazioni nei confronti del RPCT affinché predisponesse una proposta di PTPCT. A ciò si aggiunga, sottolinea ANAC, che lo stesso il Commissario, divenuto dal 1° aprile 2021 membro del CDA, non ha provveduto a nominare un nuovo RPCT fino al gennaio 2022, così integrando una ulteriore condotta negligente foriera di responsabilità ai sensi di legge;

- al **Consiglio di Amministrazione subentrato** in carica il 1° aprile 2021, ANAC evidenzia una responsabilità per colpa in vigilando, avendo questo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT e integrando - in questo modo - un'omissione del controllo generalizzato sull'attuazione della normativa che pure gli è riconosciuto dalla legge.

Quanto alle motivazioni, ANAC ha ritenuto che l'approvazione del PTPCT 2021-2023 tardiva e successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio denoti scarsa attenzione dell'ente alle scadenze di legge previste per l'adozione del programma triennale e totale noncuranza degli obblighi di cui alla L. 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, che pure sono funzionali alla natura "programmatoria" del programma stesso.

Rispetto alle suddette valutazioni, non sono risultate utili a giustificare la posizione dei sanzionati né la difficile situazione aziendale caratterizzata da una ridotta pianta organica, né il cambio degli organi di vertice avvenuto a ridosso della scadenza per l'approvazione del PTPCT, né l'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19.

La Delibera si pone come uno strumento paradigmatico delle responsabilità collegate ai ruoli aziendali e rinnova, ancora una volta, gli obblighi previsti verso i soggetti all'art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013, commi 2 e 3.

ANAC: VINCOLATIVITÀ DEI “POTERI D’ORDINE” SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Con sentenza 8336/2021, il Consiglio di Stato ha fornito precisazioni sui poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente al mancato assolvimento - da parte dei soggetti obbligati - degli obblighi derivanti dalla normativa di anticorruzione e di trasparenza. Secondo la giustizia amministrativa, ferme restando le competenze di ANAC definite dalla L. 190/2012 e gli attribuiti poteri ispettivi e poteri di ordine, all’esito della propria attività di vigilanza ANAC non ha alcun potere di annullare gli atti adottati in violazione delle misure di contrasto e prevenzione alla corruzione ma ha unicamente potere di “ordinare”. Tale potere di ordine si esemplifica, alternativamente:

- nell’ordinare l’adozione degli atti o provvedimenti che ritenga necessari per dare corretta attuazione ai Piani anticorruzione (PNA) ed alle regole sulla trasparenza;
- nell’ordinare la rimozione degli atti e comportamenti contrastanti con i Piani anticorruzione (PNA) e regole sulla trasparenza, nell’esercizio di un potere che non può che essere diretto verso gli organi cui spetta, ordinariamente, la competenza ad adottare gli atti oggetto di sollecitazione.

Il Consiglio di Stato, poi, esclude la natura vincolante del potere d’ordine attribuito ad ANAC, affermando che l’Autorità non è stata investita, dal legislatore, di un potere sostitutivo quanto all’adozione degli atti necessari alla corretta attuazione dei Piani anticorruzione e delle regole sulla trasparenza e che pertanto il potere d’ordine non può avere natura vincolante, essendo solo funzionale a sollecitare gli organi istituzionalmente deputati all’adozione di tali atti.

Per una completa analisi, il Consiglio aggiunge che i poteri d’ordine vincolanti non sono stati riconosciuti all’ANAC neanche in materia di contestazione dell’inconferibilità e incompatibilità di incarichi, posto che il procedimento di contestazione è di pertinenza del RPCT, che ha il potere e la responsabilità di contestare la situazione di incompatibilità o inconferibilità all’interessato, nonché adottare le sanzioni previste dall’art. 18 del D.Leg.vo 39/2013; l’attività di vigilanza di ANAC, anche in questa fattispecie, non contempla la possibilità che essa rivolga ordini agli organi interni delle pubbliche amministrazioni, pur essendo idonea a sfociare in un atto estremamente qualificato che innesti precise responsabilità in capo al RPCT, laddove non si adegui.

In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, il potere d’ordine avrebbe una natura di “moral suasion”, che non priverebbe le pubbliche amministrazioni destinatarie del provvedimento d’ordine di decidere in autonomia se darvi seguito; tale orientamento è comunque a conferma di quanto già rinvenibile nella Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146, in cui la stessa Autorità specifica che il potere d’ordine è una manifestazione del potere di vigilanza e non ha natura sanzionatoria, essendo volto ad assicurare il rispetto della legge, e che non sono previste forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento d’ordine ad eccezione della pubblicità del provvedimento adottato che - ovviamente - ha effetti di natura reputazionale.

1. Cfr. art. 1, co.2, lett. f), L. 190/2012

2. Cfr. art. 1, co.3, L. 190/2012

TRASPARENZA DEI PAGAMENTI INFORMATICI E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE: ANALISI DELLA DELIBERA ANAC 77/2022

Con Delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, recante *“Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 33 del 2013”*, ANAC ha fornito analitiche indicazioni sulla pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici, in attuazione dell’art. 36 del Decreto Trasparenza³, in considerazione delle modifiche introdotte dal funzionamento del sistema PagoPA e alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del CAD⁴, il quale ha previsto l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite la piattaforma elettronica PagoPA.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE TRA DECRETO TRASPARENZA E CAD

In via preliminare, ANAC ha ripercorso il perimetro normativo al fine di dare sistematicità all’ambito soggettivo di applicazione e all’estensione degli obblighi.

Con riferimento al rapporto tra l’art. 36 del Decreto Trasparenza e l’art. 5 del CAD, ANAC rileva la necessità di chiarire l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle due disposizioni, le quali risultano non perfettamente sovrapponibili⁵.

Dall’analisi delle due norme emerge, infatti, che non vi è piena coincidenza fra i destinatari dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 36 del D.lgs. 33/2013 e i soggetti tenuti ad avvalersi del sistema PagoPA.

Relativamente all’ambito soggettivo della normativa di trasparenza occorre aver riguardo all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, il quale, al comma 1, prevede che i destinatari delle misure di trasparenza sono, innanzitutto, le P.A. di cui all’art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione⁶.

Lo stesso art. 2-bis, al comma 2, lett. a), prevede l’applicazione della medesima disciplina in quanto compatibile anche agli enti pubblici economici e agli Ordini professionali. I soggetti, invece, tenuti all’utilizzo del sistema PagoPA, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del CAD sono le P.A. di cui all’art. 1, co. 2, del D. lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; i gestori di servizi pubblici; le società a controllo pubblico.

Con riguardo ai soggetti richiamati dal CAD, occorre poi considerare quanto indicato dalle Linee guida AGID del 3 luglio 2018 e dalle FAQ sul funzionamento del sistema PagoPA pubblicate sul sito istituzionale di PagoPA S.p.A., in qualità di gestore del sistema. In particolare, con riguardo alla nozione di pubbliche amministrazioni, AGID ha chiarito che sono tenuti all’obbligo di adesione al sistema, oltre alle P.A. di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, anche le altre amministrazioni pubbliche indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla

3. D.Lgs. 33/2013

4. L’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, oggetto di numerosi interventi normativi, attualmente prevede, al comma 1, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico; al comma 2 invece è previsto che “al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.

5. L’art. 36 del D.lgs. 33/2013 prevede che le P.A. pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’art. 5 del CAD; l’art. 5 del CAD invece, oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno aggiornato i contenuti, nella formulazione attuale prevede al comma 1, “l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico” e al comma 2 aggiunge che “al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare [...] l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”. In attuazione di tali disposizioni è stato realizzato il sistema pagoPA, per effettuare i pagamenti verso la P.A. e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

6. Il comma 2 dell’art. 2-bis specifica poi che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova applicazione “in quanto compatibile”: 1) agli enti pubblici economici, agli ordini professionali (lett. a); 2) alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, co. 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) (lett. b); 3) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore (lett. c).

Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, emessa per l'ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica. Nelle FAQ, invece, la società PagoPA ha precisato alcune best practices che le P.A. -tenute a usare in via esclusiva i servizi di pagamento della piattaforma- devono osservare, specificando anche che gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici (e quindi riconducibili nell'ambito della P.A. ai sensi del D.lgs. 165/2001), sono, tra l'altro, "riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui".

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Tanto premesso, la Delibera ANAC chiarisce - anche mediante una tabella allegata- gli obblighi di pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 33/2013 cui sono sottoposti i soggetti tenuti all'utilizzo esclusivo della piattaforma pagoPA, i soggetti non tenuti all'utilizzo esclusivo della piattaforma e i soggetti non tenuti ad aderire alla piattaforma.

A riguardo:

• **I soggetti aventi l'obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma pagoPA**⁷ ex art. 5 del CAD, assolvono all'obbligo di cui all'art. 36 pubblicando sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "IBAN e pagamenti informatici":

a) la data di adesione alla piattaforma PagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX";

b) ove utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma PagoPA previsti nel § 5 delle Linee guida AGID del 2018 "Sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

• **I soggetti non aventi obbligo di uso esclusivo della piattaforma PagoPa**⁸, l'obbligo di cui all'art. 36 si assolve pubblicando nella sezione "Società trasparente", sottosezione "IBAN e pagamenti informatici":

a) la data di adesione alla piattaforma PagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX";

b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema PagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

• **I soggetti non tenuti ad aderire alla piattaforma PagoPA**⁹ assolvono all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 36, secondo quanto già indicato da ANAC nell'allegato 1 alla Delibera 1134/2017, pubblicando:

a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria oppure i codici identificativi del conto corrente postale;

b) codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Per quel che attiene, invece, alla decorrenza di tale obbligo, l'art. 65, co. 2, del D.lgs. 217/2017 prevede che a partire dal **28 febbraio 2021** vi è l'obbligo per i soggetti tenuti all'adozione delle disposizioni del CAD, di cui all'art. 2, co. 2, di integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma ovvero di avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, co. 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.

7. Trattasi dei seguenti soggetti: pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001; Ordini professionali in quanto enti pubblici non economici; Enti pubblici economici solo se inseriti nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'ISTAT.

8. Soggetti non aventi l'obbligo: società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto; società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, che sono gestori di servizi pubblici.

9. Si tratta degli enti pubblici economici di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell'elenco ISTAT; le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013 che non sono gestori di servizi pubblici.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45